



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 24 del 29/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30 presso Villa Trissino, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LANARO FRANCESCO	P		RONCARI LUCA RUGGERO		AG
FRIGO ANGELO	P		PERIN GIOVANNI		AG
PELOSO ELENA	P		GONZATO ENZO	P	
NERVO DANIELA	P		BERTOCCHI PAOLA MARIA		AG
ROSSI LUISA	P		FACCIN DARIO		AG
ZAMPERETTI PIETRO	P		CABIANCA LUCA	P	
ZARANTONELLO ANNA	P		URBANI PATRIZIA	P	
CERRI SABINA	P		ALTOLINI DIEGO	P	
AMBROSINI GIOVANNI	P				

Presenti: 13 - Assenti: 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 641 a 668, e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione della T.A.R.I. (Tassa Rifiuti);
- ai sensi dell'art. 1, commi 650 e 651 della citata Legge n. 147/2013, la T.A.R.I. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e il comune nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che, ai sensi del comma 654, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95";
- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- per il 2021 i comuni possono approvare le tariffe T.A.R.I., con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, entro il 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- ai sensi dell'art. 1, comma 655 della citata Legge n. 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATI :

- l'articolo 1 comma 767 della legge 160/2019, che dispone che le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/rif. del 31/10/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, che introduce all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 il comma 15-ter che dispone che i versamenti TA.RI. la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre dell'anno cui si riferiscono, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATE le deliberazioni già approvate nella presente seduta:

- la deliberazione "Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.)"
- la deliberazione relativa all'approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 che ha determinato, nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili, un costo complessivo del servizio di € 1.078.516,22 di cui € 823.150,68 relativi ai costi variabili ed € 255.365,54 relativi ai costi fissi;

VISTO, inoltre, l'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157/2019, che, modificando l'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, prevede con decorrenza da 01/01/2020 che gli studi professionali vengano inquadrati nella categoria 12 anziché in categoria 11 dell'elenco utenze non domestiche >5000;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi riguardanti il numero delle utenze, domestiche e non domestiche, con le relative superfici e categorie, presenti nel database dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di articolare la tariffa in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti per l'anno 2021 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n. 158/1999, ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche :

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare ed una superficie pari a S ;
- Quf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

- TVd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica con n componenti del nucleo familiare;
- Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche :

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap} \cdot Kc(ap)$$

dove:

- TFnd (ap, S_{ap}) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva ap ed ha una superficie pari a S_{ap} ;
- Qapf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali e aree occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

$$TVnd(ap, Sp_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

- TVnd(ap, S_{ap}) rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva ap ed ha una superficie pari a S_{ap} ;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.
- Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione di Kg/mq. per anno di una attività produttiva di cui alla tabella 4A;

RICORDATO che:

- a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1A, riferiti al nord dell'Italia, relativi alle famiglie fino a sei o più componenti;
- b) si utilizzano i coefficienti medi della tabella 2, riferiti a famiglie fino a sei o più componenti;
- c) si utilizzano i coefficienti medi delle tabelle 3A e 4A, riferiti al nord dell'Italia con eccezione per le categorie 12, 22, 23, 24 e 27 per le quali si sono utilizzati dei coefficienti differenziati;
- d) alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15 per cento della tariffa;

- e) per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di utenti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità;
- f) i costi da considerare sono quelli previsti per il servizio di cui trattasi ed elencati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, dedotto l'importo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07 quantificato in Euro 5.702,28;
- g) i costi totali di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani si imputano, sulla base dei dati storici, verifiche empiriche e delle variazioni intervenute nel corso degli esercizi precedenti, per il 70,00% alle utenze domestiche e per il 30% alle utenze non domestiche;

SULLA base dei seguenti dati:

- Per le utenze domestiche
 - Costi fissi previsti per l'anno 2021 € 177.810,77
 - Costi variabili previsti per l'anno 2021 € 573.158,99
- Per le utenze non domestiche
 - Costi fissi previsti per l'anno 2021 € 76.204,62
 - Costi variabili previsti per l'anno 2021 € 245.639,56

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO l'art. 22, comma 4, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)" già approvato nella presente seduta;

DATO ATTO che:

- l'onere derivante dalla riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- a favore delle utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie tariffarie 1, 4 (esclusi i distributori di carburante), 7, 22, 23 e 24, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha causato una forte riduzione dell'attività, si ritiene di concedere una agevolazione in misura del 79,43% della tariffa, fissa e variabile;
- la sopracitata agevolazione viene quantificata in presunti € 67.479,00, che saranno finanziati con i contributi di agevolazione 2021 che saranno assegnati al Comune di Cornedo Vicentino in base all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, cosiddetto D.L. Sostegni-bis, e per le eventuali eccedenze da entrate proprie;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI:

- il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 13
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. /
Astenuti	n. 3 (Cabianca, Urbani, Altolini),

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero:
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
 - la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica: Utenze domestiche: 70% e Utenze non domestiche: 30%;
2. DI DARE ATTO che:
 - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
 - a favore delle utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie tariffarie 1, 4 (esclusi i distributori di carburante), 7, 22, 23 e 24, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 che ha causato una forte riduzione

dell'attività, si ritiene di concedere una agevolazione in misura del 79,43% della tariffa, fissa e variabile;

- la sopracitata agevolazione viene quantificata in presunti € 67.479,00, che saranno finanziati con i contributi di agevolazione 2021 che saranno assegnati al Comune di Cornedo Vicentino in base all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, cosiddetto D.L. Sostegni-bis, e per le eventuali eccedenze da entrate proprie;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - dal costo da coprire è stato detratto l'importo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07 quantificato in Euro 5.702,28;
 - le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
 - ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5%;
 - per l'anno 2021 la TARI verrà riscossa in due rate aventi scadenza al 16 ottobre 2021 e 16 dicembre 2021 con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2021;
3. DI DETERMINARE per l'anno 2021 le seguenti tariffe TARI elaborate in base alle risultanze del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio asporto rifiuti per l'anno 2021:

UTENZE DOMESTICHE				
Nr. Componenti	Ka applicato	Kb applicato	Parte fissa €/mq.	Parte variabile €
1	0,80	0,80	0,185	56,721
2	0,94	1,60	0,217	113,443
3	1,05	2,05	0,243	145,348
4	1,14	2,60	0,264	184,344
5	1,23	3,25	0,284	230,430
6 o più	1,30	3,75	0,301	265,881

UTENZE NON DOMESTICHE					
Nr.	Attività	Kc applicato	Kd applicato	Parte fissa €/mq.	Parte variabile €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,39	0,179	0,594
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00	0,122	0,406
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,186	0,616
4	Campeggi, distributori di	0,82	6,73	0,275	0,911

	carburanti, impianti sportivi				
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,171	0,563
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,52	0,142	0,476
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	0,476	1,577
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	0,340	1,126
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21	0,377	1,247
10	Ospedali	1,18	9,68	0,396	1,310
11	Uffici e agenzie	1,30	10,62	0,434	1,437
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	0,205	0,681
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	9,85	0,402	1,333
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93	0,488	1,615
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87	0,240	0,794
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74	0,481	1,589
17	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbieri, estetista	1,29	10,54	0,431	1,426
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	7,62	0,310	1,031
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25	0,419	1,387
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	0,218	0,721
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	0,275	0,908
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	1,867	6,182
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78	1,626	5,385
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	1,328	4,391
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61	0,801	2,654
26	Plurilicenze alimentari e/o	2,08	17,00	0,696	2,301

	miste				
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	2,404	7,954
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	0,721	2,387
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	42,74	1,747	5,785
30	Discoteche, night-club	1,48	12,12	0,494	1,641

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata sul sito internet del comune di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;
6. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi all'esecuzione delle disposizione contenute nel presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
7. DI DICHIARARE, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Presenti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. /
Astenuiti n. /

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) -
ESERCIZIO 2021.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale

Dott. Gaetano Emanuele

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)